

Tribunale di Bari, sez. lavoro

Sentenza 29 gennaio 2014

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La domanda attorca è parzialmente fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito si espongono.

In punto di fatto, è d'uopo premettere che il ricorrente ha allegato di essere stato assunto alle dipendenze dell'ente convenuto in data 30.04.01, con le mansioni di operatore ed inquadramento nell'ex 3^o livello, cat. Al, del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali, attribuzione del profilo di "operaio professionale", esponendo, tuttavia, di non essere stato alle dipendenze dell'intimato Comune solo in qualità di operatore avendo già prestato la propria attività nella qualità di autista di mezzi per il trasporto idrico, come da protocollo n. 3511 del 03.02.1997.

Asseriva, inoltre, il ricorrente di continuare a svolgere tale mansione, ma di essere stato sempre retribuito per la qualifica di ex 3 livello con uno stipendio inferiore rispetto alle mansioni effettivamente dispiagate e a quanto sancito nel C.C.N.L. di categoria, a tal fine rivendicando il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori di autista rientranti nel 4^o livello del citato CCNL nonché l'inquadramento nello stesso e l'erogazione delle differenze retributive corrispondenti alla qualità e quantità delle mansioni svolte, asseritamente riconducibili alla superiore categoria; di contro, l'ente convenuto ha evidenziato l'infondatezza della domanda volta ad ottenere l'inquadramento superiore e l'adeguamento economico invocando la non assimilabilità del rapporto di pubblico impiego al rapporto di lavoro privato.

Ciò premesso, in via pregiudiziale, si osserva che, in materia di impiego pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non può condurre all'acquisizione della corrispondente qualifica, ma limita la sua rilevanza sotto il profilo prettamente economico (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887: "In materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, D.Lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 c.c. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che, rispetto ad un dipendente del Ministero delle infrastrutture e trasporti, avente la nona qualifica professionale di direttore coordinatore ed adibito allo svolgimento di mansioni superiori presso l'ufficio provinciale di Grosseto di detto Ministero per circa dodici anni, dal 1993 al 2005, andasse riconosciuto il diritto al trattamento economico corrispondente a quello di primo dirigente di fascia B anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 2000, n. 148 con il quale erano state fissate tutte le posizioni dirigenziali degli uffici periferici, tra le quali non era compresa quella dell'ufficio occupato dal dipendente)").

Nel caso di specie, stando anche al sostanziale petitum avanzato, residua, allora, laddove sia accertato lo svolgimento di mansioni superiori, la possibilità di riconoscere - sotto tale profilo dissentendo rispetto alle argomentazione dedotte sul punto dall'ente resistente - il diritto alle differenze retributive maturate nel periodo in cui (secondo le allegazioni del ricorrente) vi è stato in concreto l'espletamento delle superiori mansioni (cfr., Cassazione civile, sez. lav., 11 giugno 2009, n. 13597: "In tema di impiego pubblico contrattualizzato, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario è riconducibile all'ipotesi, regolata dall'art. 52, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (e già prevista dall'art. 56 D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 25 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 15 D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387), relativa al conferimento illegittimo di mansioni superiori, con conseguente diritto del prestatore al corrispondente trattamento economico, senza che assumano rilievo le specifiche caratteristiche delle posizioni organizzative di livello dirigenziale o la diversità di "carriera" tra le funzioni direttive e la dirigenza, dovendosi assicurare al lavoratore una retribuzione proporzionata al lavoro prestato art. 36 Cost.").

Orbene sul punto occorre prendere le mosse dal tenore delle declaratorie contrattuali di inquadramento dei lavoratori trasfuse nell'allegato A annesso al C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99 (e succ. mod.) - cui Codesto Giudicante ha operato riferimento in assenza di adeguata allegazione in atti - che, dopo avere illustrato le caratteristiche generali di appartenenza dei lavoratori alla categoria A e B - nella tabella C relativa alle nuove classificazioni chiarisce come l'ex terzo livello corrisponda alla posizione economica di primo inquadramento A1 e l'ex quarto livello alla posizione economica di primo inquadramento B1.

Nello specifico il citato CCNL, nella parte dedicata alla esemplificazione dei profili, inquadra nella categoria A (corrispondente all'ex terzo livello dell'antecedente sistema di inquadramento): il "lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell'automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa"; di contro nella categoria B (corrispondente all'ex quarto livello dell'antecedente sistema di inquadramento) il "lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente..." ivi comprendendo a livello esemplificativo il "lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale".

Infatti il D.P.R. n. 347 del 1983 inquadra nella Terza qualifica funzionale di "operatore" "le attività consistenti: nella conduzione di macchine semplici (auto o motomezzi), nell'uso di attrezzature che possono richiedere particolari abilitazioni o patenti, nel trasporto, nella locomozione e nella collocazione con tecniche di lavoro non elementari (qualificate): di materiali, etc.; mentre nella quarta qualifica funzionale "esecutore" i lavoratori per i quali "è richiesta una preparazione professionale specifica e può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti. Sono comprese nella presente area le funzioni nella conduzione di automezzi pesanti e/o complessi, di scuolabus, di macchine operatrici complesse che richiedono una specifica abilitazione e patente; nella conduzione, manutenzione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, degli impianti di produzione e distribuzione del gas, acqua, elettricità, ecc."

Orbene, ad avviso di chi scrive, la valutazione integrata del contegno difensivo assunto dalle parti e delle risultanze dell'istruttoria orale espletata in corso di causa assevera in termini affatto persuasivi la fondatezza della prospettazione attorea in ordine all'avvenuto espletamento, da parte del ricorrente, di mansioni ascrivibili alla categoria B del C.C.N.L. delle Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99, ex 4 livello nel pregresso inquadramento.

A tale riguardo, in via del tutto preliminare, é doveroso evidenziare che l'ente convenuto non ha affatto contestato l'espletamento, da parte del ricorrente, delle superiori mansioni dallo stesso allegate, assumendo un contegno difensivo affatto incompatibile con il relativo disconoscimento; ad ogni buon conto, la fondatezza della prospettazione attorea risulta suffragata dal tenore delle dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.

A tal proposito il teste L.N., escusso all'udienza del 25.02.2010, dichiarava "...posso riferire che il sig. C. sin dall'anno 2001 ha condotto l'autobotte comunale, automezzo della ripartizione Lavori Pubblici del Comune di Altamura Preciso che il sig. C. è stato utilizzato per le emergenze della Protezione Civile in materia di fornitura di acqua potabile alle scuole". Dello stesso tenore le dichiarazioni rese alla medesima udienza dal teste P.M.: "Posso riferire che il sig. C.N. svolge esclusivamente mansioni di autista dell'autobotte comunale. Preciso che il sig. C. ha la disponibilità delle chiavi del mezzo e della rimessa. Posso riferire che il sig. C. svolge tale mansione sin dall'anno 2001" e dal teste G.V. "posso riferire che sin dall'anno 2001 il sig. C.N. ha svolto le mansioni di autista dell'autobotte comunale di cui ha sempre posseduto le chiavi".

Le citate dichiarazioni si appalesano affatto esaustive, nella misura in cui confermano che le mansioni espletate dal ricorrente corrispondevano a quelle indicate nel ricorso e nell'arco temporale ivi dedotto.

La valutazione comparativa tra le declaratorie contrattuali sopra enucleate e tali mansioni conduce a sussumerle nella ex quarta qualifica funzionale -e, di conseguenza, nel livello economico B1 del C.C.N.L. delle Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99- che testualmente richiama il "lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente"...con esemplificazione del "lavoratore addetto alla cucina, addetto all'archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale", mansioni che si attagliano perfettamente a quelle svolte dal ricorrente.

A riprova di quanto evidenziato si deduce, altresì, che "il progetto per l'esecuzione di lavori socialmente utili prot. 3511 del 03. 02. 1997 - allegato in atti di parte ricorrente - coerentemente assegnava il ricorrente all'ufficio "Ripartizione Tecnica" in qualità di autista mezzi IV qualifica funzionale per servizio trasporto idrico.

Va, invece, senz'altro disattesa la domanda del ricorrente volta ad ottenere, oltre alla declaratoria di svolgimento di mansioni superiori per il periodo dedotto in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive, anche l'inquadramento nel livello richiesto, stanti le assorbenti motivazioni indicate in via preliminare.

In conclusione, in accoglimento della domanda attorea (si veda Cass., Sez. Lav., Sent. n. 27887/09, secondo cui, in materia di pubblico impiego, il dipendente pubblico assegnato, ai sensi dell'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, allo svolgimento di mansioni

corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell'art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse, dovendosi ritenere estensibile a tale ipotesi la previsione di cui all'art. 2103 cod. civ.) l'ente convenuto va condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive alla stessa spettanti in ragione dell'avvenuto espletamento di mansioni ascrivibili al livello B1 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99 e succ. modifiche con decorrenza dal 30.04.01, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo.

Le spese processuali -liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza. Tuttavia in virtù dell'accoglimento solo parziale della domanda si reputa equa la compensazione per un terzo delle spese lite, ponendo a carico dell'ente convenuto la devoluzione dei restanti due terzi a favore di parte ricorrente, con distrazione.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così, in parziale accoglimento della domanda, così definitivamente provvede:

- accerta che il ricorrente ha svolto dal 30.04.2001 le mansioni di autista rientranti nel livello B1 (ex IV qualifica) del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99 e succ. mod.;

- per l'effetto, condanna l'ente convenuto alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle differenze retributive alla stessa spettanti in ragione dell'avvenuto espletamento di mansioni ascrivibili al livello B1 (ex IV qualifica) del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 31.3.99 e succ. mod. con decorrenza dal 30.04.01, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del credito e dovuti fino al suo integrale soddisfo;

-rigetta per il resto la domanda;

-previa compensazione per un terzo delle spese di lite, condanna l'ente convenuto alla rifusione delle spese processuali residue in favore della parte ricorrente, liquidando per l'intero complessivi Euro 2.100,00, oltre IVA e CAP come per legge- da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.

Così deciso in Bari, il 29 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2014.